ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2011-122 del 01/03/2011

Oggetto Approvazione schema di contratto di locazione tra il Sig.

Domenico Rizzi e la Sezione Arpa di Piacenza relativo al fabbricato ubicato a Piacenza – via Castellana,19 da adibire ad uso deposito/autorimessa per la Sezione Arpa

di Piacenza.

Proposta n. PDTD-2011-117 del 25/02/2011

Struttura adottante Sezione Di Piacenza

Dirigente adottante Fabbri Sandro

Struttura proponente Sezione Di Piacenza

Dirigente proponente Fabbri Sandro

Responsabile del procedimento Benedetti Manuela

Questo giorno 01 (uno) marzo 2011 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore del/della Sezione Di Piacenza, Dott. Fabbri Sandro, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Sezione di Piacenza. Approvazione schema di contratto di locazione tra il Sig. Domenico Rizzi e la Sezione Arpa di Piacenza relativo al fabbricato ubicato a Piacenza – via Castellana, 19 da adibire ad uso deposito/autorimessa per la Sezione Arpa di Piacenza.

VISTO:

- la D.D.G. n. 80 del 23.12.2010: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;
- la D.D.G. n. 81 del 23.12.2010: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011;

VISTI INOLTRE:

- il Regolamento ARPA in materia di Decentramento, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 22/12/2008 e modificato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010, e in particolare l'allegato C)- lett. F) del medesimo, che attribuisce la competenza al Direttore della Sezione Provinciale di adottare gli atti connessi alla stipulazione di contratti di locazione, noleggio e comodato:
- il D.Lgs. 163/2006 che disciplina i contratti posti in essere dalle Stazioni Appaltanti e all'art.19 esclude espressamente l'applicazione di detta normativa ai contratti pubblici avente per oggetto la locazione.
- la L. 27 luglio 1978 n.392 che disciplina le locazioni di immobili urbani;

PREMESSO:

- che per motivazioni di tipo logistico , nonché per esigenze realative alla sicurezza e alla prevenzione incendi , si rende necessario ripartire la allocazione dell'archivio cartaceo e delle varie attrezzature , in dotazione ad Arpa Sezione di Piacenza , sia nell'attuale magazzino presso la Sede di Piacenza sia in altro immobile staccato dalla Sede .

DATO ATTO:

- che , a seguito di ricerche effettuate in Piacenza , anche tramite agenzie immobiliari locali , è stato individuato un immobile che risponde pienamente alle esigenze di Arpa, sia per caratteristiche offerte che per la breve distanza dalla Sede di via XXI Aprile,48;
- che l'immobile oggetto del contratto di locazione , di proprietà del Sig. Domenico Rizzi residente in Piacenza via Montebello n. 28, è situato in Piacenza via Castellana n. 19, ed è identificato al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 47, mappale 1054 sub 2;
- che entrambe le parti, ossia Arpa Sez.ne di Piacenza in qualità di Conduttore e il Sig. D. Rizzi, in qualità di Locatore, hanno concordato per le vie brevi di stipulare un contratto di locazione per la durata di anni sei, fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di Arpa, con decorrenza 01 marzo 2011, verso un canone annuo concordato in euro =3.000,00= (tremila/00);
- che il contratto sarà soggetto a registrazione in termine fisso, a carico delle parti come per legge;
- che le spese per intermedizione a favore della Agenzia "Leonardo Studio Immobiliare", aventi natura di "servizi vari" verranno liquidate nell'ambito delle spese in economia previste per l'esercizio 2011;

RITENUTO

- che ricorrano le condizioni per procedere alla stipula del contratto di locazione per la predetta unità immobiliare secondo lo schema di contratto allegato sub A) alla presente determinazione e che risultano accoglibili tutte le clausole in esso contenute;
- che il canone annuale di euro =3.000,00= è da valutarsi congruo in relazione alla tipologia di immobile e ai correnti prezzi di mercato per la zona di ubicazione della unità immobiliare;

SU PROPOSTA:

-del Dott. Sandro Fabbri, Direttore della Sezione Arpa di Piacenza, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

ATTESTATO:

che ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla

programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2011-Linee guida" della D.D.G. 81 del 23.12.2010"

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dalla D.ssa Manuela Benedetti Responsabile Amministrativo della Sezione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sul decentramento amministrativo;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 la Dr.ssa Manuela Benedetti, Responsabile Amministrativo della Sezione di Piacenza;

DETERMINA

- 1) di procedere alla stipula di un contratto di locazione con il proprietario dell'immobile Sig. Domenico Rizzi, residente in Piacenza via Montebello n. 28, per l'unità immobiliare sita in Piacenza via Castellana n.19, da destinare ad uso deposito/autorimessa, per un importo annuo pari ad euro =3.000,00= (tremila/00) secondo lo schema di contratto allegato sub A) al presente atto;
- 2) di approvare pertanto lo schema di contratto di locazione allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 3) di dare atto che il contratto di affitto avrà durata di sei anni con decorrenza 01/03/2011 e scadenza in data 28/02/2017, fatta salva la facoltà di recesso anticipato per Arpa come previsto dall'allegato schema contrattuale;
- 4) di dare altresì atto che:
- A) il costo complessivo di euro =18.000,00= maggiorato dei futuri aumenti Istat dovuti per legge, avente natura di "Affitti", relativo al presente provvedimento, è compresa nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità della Direzione di Sezione e che tali costi risultano a carico dell'esercizio 2011 per la quota di euro =2.500,00=, a carico degli esercizi 2012 2013- 2014 2015 2016 per la quota annuale di euro =3.000,00= aumentata delle successive maggiorazioni Istat annuali e a carico dell'esercizio 2017 per la quota bimestrale di euro =500,00 = più maggiorazioni Istat;
- B) i costi di registrazione e gli aggiornamenti ISTAT saranno annualmente contabilizzati come oneri e attribuiti secondo legge;

C) l'importo pari al 50% delle spese per registrazione del contratto, da corrispondere dietro presentazione di rendiconto spese, avente natura di "Imposte e Tasse varie", è a carico dell'esercizio 2011 per la prima annualità, così come la spese di intermediazione a favore della Agenzia "Leonardo Studio Immobiliare", aventi natura dei "Servizi vari"; le predette spese verranno liquidate nell'ambito delle spese in economia e cassa economale previste per l'esercizio 2011;

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(F.to Dott. Sandro Fabbri)

CONTRATTO DI LOCAZIONE	
L'anno duemilaundici, il giorno 01 del mese di marzo, con la	
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge	
tra:	
DOMENICO RIZZI , nato a e residente a Pia-	
cenza, in via Montebello n. 28, Codice Fiscale:	
proprietario dell'immobile sito in Piacen-	
za, via Castellana n. 19, distinto al N.C.E.U. di Comune di	
Piacenza, Foglio 47, Mappale 1054 - sub, d'o-	
ra innanzi anche solo "parte locatrice" o "locatore"	
е	
Sezione Provinciale di Piacenza Arpa – Agenzia Regionale	
Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, con sede legale	
in Piacenza – via XXI Aprile,48 - CAP 29121, Codice Fiscale e	
Partita I.V.A. n. 04290860370, qui rappresentata dal Sig.	
Dott. Sandro Fabbri, nato a Portomaggiore (FE) il, do-	
miciliato per la carica a Piacenza in Via XXi Aprile,48, codice	
fiscale, nella sua espressa qualità di Di-	
rettore della Sezione Provinciale Arpa di Piacenza, autorizzato	
alla stipulazione dei contratti di locazione secondo quanto di-	
sposto dall'allegato C- lett.F) del Regolamento Arpa sul de-	
centramento amministrativo, approvato con Deliberazione del	
Direttore Generale Arpa E.R. n.98 del 22.12.2008, d'ora in-	
nanzi anche soltanto "parte conduttrice" o "conduttore",	
si conviene e si stipula quanto segue:	
or controlled or other and quarter organ.	

Art.	1	Og	q	е	<u>t t</u>	O
			_			

Forma oggetto del presente contratto la locazione di una porzione di immobile delimitato in colore giallo, identificato catastalmente al N.C.E.U. di Comune di Piacenza, Foglio 47, Mappale 1054 - sub 2 - Cat. C6, posto al piano terra, per una superficie catastale complessiva di mq. 61, e area cortilizia comune (d'ora innanzi denominato anche solo "l'immobile") come risultante dalle planimetrie allegate al presente atto.

Art. 2 Durata

Il contratto di locazione avrà decorrenza dal 01 marzo 2011 (duemilaundici) e avrà la durata di anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo per uguale periodo di tempo alla scadenza del 28 febbraio 2017 (duemiladiciassette). Qualora il conduttore non intendesse rinnovare il contratto alla predetta scadenza, ovvero alle scadenze sessennali eventualmente successive a precedenti rinnovi, egli sarà tenuto a comunicare formale disdetta al locatore con preavviso non inferiore a dodici mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3 Recesso del conduttore

Ai sensi dell'art. 27, 8° capoverso della legge 27 luglio 1978 n. 392, il conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi con lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento.	
Il locatore rinuncia alla facoltà di negare la rinnovazione	
del contratto alla prima scadenza per i motivi di cui all'art. 29	
della legge 27 luglio 1978 n. 392.	
Art. 4 Consegna dell'immobile e penali	
Ai fini della locazione prevista dal presente atto, la consegna	
dell'immobile dovrà avvenire entro il 01 marzo 2011 (duemi-	
laundici) e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto	
dalle parti in contraddittorio. La consegna dell'immobile è	
condizione essenziale per determinare la data di avvio del pa-	
gamento del canone. All'atto della consegna l'immobile locato	
dovrà essere munito delle autorizzazioni o licenze che, in ba-	
se alla legge, ne condizionano l'uso secondo quanto pattuito	
nel presente atto.	
Si conviene che ulteriori lavori di adeguamento connessi	
allo specifico svolgimento di attività proprie del conduttore	
saranno effettuati a cura e spese di quest'ultimo.	
In caso di ritardata consegna, rispetto al termine di cui	
all'articolo precedente, al locatore verrà applicata una penale	
per ogni giorno di ritardo pari a Euro 50 (cinquanta).	
L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti del lo-	
catore dipendenti dal contratto cui le penalità si riferiscono.	
Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa,	
restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed	
ogni atto o procedimento giudiziale.	

Art. 5 Canone di locazione –	
Tracciabilità dei flussi finanziari	
Il canone annuo di locazione viene determinato in complessivi	
Euro 3.000,00 (tremila/00) - (IVA non dovuta) - da corri-	
spondersi, mediante accredito su conto corrente bancario di	
appoggio, indicato dal locatore, dedicato alle commesse pub-	
bliche ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, in	
rate semestrali anticipate, entro i primi 20 (venti) giorni dalle	
seguenti scadenze mensili:	
- 01 marzo e 01 settembre .	
Il Locatore al ricevimento del bonifico, provvederà a emettere	
regolare ricevuta fiscale in bollo.	
In riferimento alla applicazione della L.136/2010 (e successi-	
ve modifiche e integrazioni) in ordine alla "tracciabilità dei	
flussi finanziari", premesso che i contratti aventi ad oggetto	
"l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri	
beni immobili o riguardanti diritti su tali beni ", di cui	
all'articolo 19, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n.	
163/2006, non sono soggetti alla richiesta del codice CIG, si	
concorda tuttavia che , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8	
della citata L. 136/2010, il Locatore si obbliga a comunicare,	
entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identifi-	
cativi del conto corrente "dedicato", nonché le generalità ed	
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predet-	
to conto corrente . Per tutto quanto non espressamente previsto,	

restan	no ferme le disposizioni all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e	
s.m.i	·	
	arti convengono che il canone di locazione verrà aggior-	
	annualmente a partire dal 2° anno di locazione nella mi-	
sura	del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice	
dei p	rezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati	
rileva	ito al 31 gennaio di ogni anno, per l'intera durata della	
locaz	ione.	
	Art. 6 Risoluzione del contratto	
11	mancato pagamento del canone, decorso il termine	
mass	imo di tolleranza concordato in 30 (trenta) giorni dalla	
scade	enza prevista, costituisce motivo di risoluzione del con-	
tratto	o. Il locatore si impegna a non eccepire la morosità	
dell'A	RPA, per l'eventuale ritardo nel pagamento della prima	
rata	del canone e fino all'espletamento delle prescritte forma-	
lità co	onnesse al perfezionamento dell'atto e dei relativi titoli di	
spesa	ì.	
	Art. 7 Destinazione	
L'imn	nobile viene locato ad uso autorimessa/deposito inten-	
dendo	o l'ARPA Emilia Romagna adibirlo a tale utilizzo . E' fatto	
quind	li divieto al conduttore di mutare tale uso anche parzial-	
ment	e o temporaneamente. Il Conduttore dichiara che	
l'imm	obile verrà utilizzato per attività che non comporta con-	
tatti d	diretti con il pubblico.	
	Art. 8 Modifiche all'immobile e Riconsegna	

Il conduttore non potrà apportare - o far apportare da ter-	
zi - modifiche alla consistenza dell'immobile locato, rispetto a	
quella risultante dalle planimetrie allegate.	
Lo stato dei beni locati sarà quello descritto nel verbale dello	
stato di fatto che le parti redigeranno, a seguito di sopralluo-	
go congiunto, il giorno di inizio della locazione; al verbale ver-	
ranno allegate le fotografie scattate in pari data che ne costi-	
tuiranno parte integrante; il Conduttore si impegna, pertanto,	
a riconsegnarli alla scadenza nello stesso stato, fatto salvo il	
normale deperimento d'uso. Il Conduttore, in casi eccezionali,	
debitamente motivati, avrà facoltà di eseguire, a proprie	
spese, le opere ritenute necessarie per la sistemazione e	
l'adeguamento dei locali alla propria attività, ma solo con il	
consenso scritto del Locatore. In ogni caso, le addizioni o mi-	
gliorie eventualmente effettuate senza il preventivo consenso	
del Locatore, resteranno attribuite in proprietà a quest'ultimo,	
senza che nulla sia dovuto al Conduttore, neanche a titolo di	
rimborso spese. Tuttavia, II Locatore potrà, sia in caso di re-	
cesso anticipato che in caso di finita locazione, chiedere al	
Conduttore il ripristino della situazione al momento dell'inizio	
della locazione. Il Conduttore avrà facoltà, di apporre targhe	
e/o insegne all'esterno della porzione di immobile locato.	
Art. 9- Conduzione, Manutenzione, oneri accessori	
Il conduttore si impegna a mantenere l'immobile locato in	
 normali condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il de-	

porimente per vetustà compatibile con una regulare e diligen	
perimento per vetustà compatibile con una regolare e diligen-	
te manutenzione e dovrà pertanto provvedere a sua cura e	
spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria. Per la ma-	
nutenzione straordinaria le parti si richiamano espressamente	
alla L.392/1978.	
Inoltre, tutte le spese di ordinaria conduzione dell'immobi-	
le locato, incluse quelle di riscaldamento e di raffrescamento,	
come pure quelle relative alle utenze di acqua, gas, energia	
elettrica, telefono, smaltimento rifiuti e quant'altro sono a ca-	
rico esclusivo della parte conduttrice. I succitati contratti e le	
relative spese saranno stipulati direttamente dal conduttore,	
anche mediante subentro/voltura in capo al medesimo, e sa-	
ranno a suo esclusivo carico tutti i costi sostenuti . Si specifi-	
ca che è a carico del Conduttore la tassa comunale per passo	
carraio nella misura del 25%; l'importo spettante è attual-	
mente pari ad euro =28,50= annui.	
Al Conduttore è fatto divieto di parcheggiare nell'area cor-	
tilizia comune, che potrà essere utilizzata solo per le normali	
attività di carico e scarico. Il Conduttore inoltre si impegna a	
non ostruire il pozzetto, posto all'interno dell'immobile locato,	
contenente il contatore acqua condominiale , al fine di con-	
sentire la lettura annuale del contatore stesso.	
Art. 10 Sublocazione	
E' fatto espresso divieto al conduttore di cedere a terzi il	
presente contratto.	

L'eventuale sublocazione, totale o parziale, dovrà essere	
preventivamente autorizzata dal locatore, il quale potrà ne-	
garla a suo insindacabile giudizio. La sublocazione dell'immo-	
bile locato, totale o parziale, non costituisce causa o motivo d	
esonero del conduttore rispetto al dovere di adempiere alle	
obbligazioni tutte previste dal presente contratto.	
All'atto di cessazione del rapporto di locazione, quale che	
ne sia la causa, l'immobile dovrà essere rilasciato libero per	
intero e, pertanto, anche da parte del sub-conduttore o dei	
sub-conduttori, nei cui confronti sia stata eventualmente au-	
torizzata la sublocazione, costituendo la integrale liberazione	
dell'immobile obbligazione facente carico al conduttore e di	
cui quest'ultimo è tenuto a garantire l'esecuzione anche in	
presenza di sublocazione a terzi.	
Art. 11 Conformità e Regolarità dell'immobile –	
Responsabilità del Locatore	
Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme e-	
dilizie e urbanistiche. Dichiara altresì che l'immobile concesso	
in locazione è dotato di impianto elettrico a norma e pertanto	
idoneo allo svolgimento dell'attività del Conduttore. Il Locato-	
re si impegna a consegnare al Conduttore la dichiarazione di	
agibilità o documento equipollente e le dichiarazioni di con-	
formità degli impianti presenti. Dichiara altresì che tutto	
quanto locato è di sua proprietà e gli perviene per giusti titoli	
e non gravato da pegni, privilegi, sequestri, debiti, oneri, pas-	

sività di sorta e diritti di terzi in genere onde il conduttore	
possa goderne la piena e libera disponibilità: conseguente-	
mente esso si obbliga a mantenere indenne il conduttore da	
ogni eventuale ragione od azione di terzi relativa a quanto qui	
locato.	
Art. 12 Visite	
Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare	
locata al Locatore, all'amministratore o a loro incaricati, al fi-	
ne di verificarne la conformità al presente contratto e/o al fine	
di mostrare l'unità ad eventuali terze parti acquirenti o, infi-	
ne, allo scadere della locazione, al fine di promozione della	
stipula di un nuovo contratto, qualora parte conduttrice non	
intenda stipulare una nuova locazione.	
Art. 13 <u>Assicurazione</u>	
Il conduttore si impegna ad assicurarsi presso primaria	
Compagnia Assicurativa contro i danni da incendio, furto, ri-	
schio locativo, cristalli, nonché per la responsabilità civile e	
contro gli altri rischi accessori, concernenti o comunque atti-	
nenti ai locali avuti in locazione o agli impianti ed agli altri	
beni mobili di cui i locali stessi risulteranno dotati.	
Art. 14 Manleva	
Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed eso-	
nera espressamente il locatore da ogni responsabilità per	
danni diretti ed indiretti derivati a terzi dalla conduzione del-	
l'immobile, come pure per quelli che potessero essere arreca-	

ti, ad esso conduttore, da fatti dolosi o colposi di terzi co-	
munque correlati al rapporto locativo o incidenti sullo stesso.	
Art. 15 Imposte – Tasse – Spese di contratto	
Tutte le spese di bollo e l'imposta di registro, ove il pre-	
sente contratto venga sottoposto a registrazione, saranno a	
carico delle parti in misura eguale. All'annuale pagamento	
della tassa di registro provvederà il Locatore, che addebiterà	
poi il 50% al Conduttore.	
Le rate di canone dovute dal conduttore non verranno as-	
soggettate ad IVA ai sensi di legge.	
Art. 16 Elezione di domicilio	
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifi-	
ca di atti giudiziari anche in forma esecutiva, il conduttore di-	
chiara di eleggere domicilio nei locali sede della ARPA Emilia	
Romagna, in Piacenza – via XXI Aprile,48 .	
Art. 17 Modifiche al contratto	
Qualunque modifica del presente contratto non può aver	
luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.	
Tutte le clausole del presente contratto, hanno carattere	
essenziale, particolarmente quelle riguardanti il puntuale pa-	
gamento dei canoni alle scadenze pattuite, la destinazione e	
l'uso dei locali, il divieto di cessione del contratto e formano	
un unico, inscindibile contesto.	
Art.18 Autorizzazione comunicazione dati (L.196/03)	
 Il Conduttore autorizza espressamente il Locatore a fornire i	

propri dati personali all'amministratore dello stabile o a terzi	
per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque	
ad esso collegati.	
Art. 19 Rinvio	
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti	
si riportano alle disposizioni del Codice Civile in materia di lo-	
cazione e della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive mo-	
difiche.	
Letto approvato e sottoscritto.	
IL CONDUTTORE IL LOCATORE	
Arpa E.R. DOMENICO RIZZI	
Piacenza, 01 marzo 2011.	

N. Proposta: PDTD-2011-117 del 25/02/2011

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Approvazione schema di contratto di locazione tra il Sig. Domenico Rizzi e la Sezione Arpa di Piacenza relativo al fabbricato ubicato a Piacenza – via Castellana,19 da adibire ad uso deposito/autorimessa per la Sezione Arpa di Piacenza.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 01/03/2011

Il/La Responsabile Amministrativo/a